

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1715

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PACE, BEVILACQUA, MARRI e
BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996

—————

Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 aprile 1985, n. 135 che ampliava ed integrava la legge 26 gennaio 1980, n. 16, ha avviato a soluzione i problemi inerenti la liquidazione degli indennizzi per beni perduti nei territori metropolitani ceduti, nelle ex colonie ed all'estero, ma li ha risolti solo parzialmente cosicchè, a distanza di oltre cinquant'anni dalle perdite, molti profughi attendono ancora i giusti compensi loro dovuti. Il ritmo delle liquidazioni da parte della pubblica amministrazione è estremamente lento, ed è chiaro che di questo passo occorreranno ancora molti anni per definire tutte le istanze, a discapito della crescente età media dei profughi, della continua erosione del valore della moneta e, quindi, delle liquidazioni, di importo già molto limitato nel 1985, data di emanazione della legge n. 135.

Si premette in merito che la legge n. 135 del 1985 non stabilisce un unico criterio di rivalutazione delle perdite per tutte le categorie di profughi, ma distingue fra quelle verificatesi prima e dopo il 1° gennaio 1950. Per le prime fissa quale base i prezzi al 1938 e li rivaluta con vari coefficienti: 100, per le perdite verificatesi nelle ex colonie, 200, per quelle nei territori comunque ceduti alla ex Jugoslavia, come pure per le perdite in Tunisia e 225, per quelle in Estremo Oriente.

Già in tale contesto non si vede il perchè delle differenziazioni, nè come possano considerarsi equi i vari coefficienti, dato l'effettivo rapporto fra prezzi attuati e quelli del 1938, che è di circa 1: 1700. Questa considerazione vale in modo particolare per il coefficiente 100 (ex colonie) che in effetti rappresenta un indennizzo pari a solo un diciassettesimo (100/1700) del valore attuale delle perdite, corrisposto per di più, ad oltre cinquant'anni. Da tutto ciò può facilmente rilevarsi la disparità di trattamento, operata dalla legge, fra le varie categorie di profughi (in particolare quelli dell'Albania) a danno soprattutto di quelle che persero i loro beni molti anni prima (1941-1945) e che oggi usufruiscono del coefficiente più basso (100), dopo aver atteso oltre cinquant'anni, nel corso dei quali hanno ricevuto solo modesti acconti.

Pertanto il disegno di legge, con l'articolo unico, vuole migliorare il coefficiente di rivalutazione, elevandolo dall'attuale 100 a 200 ed equiparandolo, dunque, a quello dei territori ceduti alla ex Jugoslavia. È il minimo che si possa fare per cittadini italiani i quali hanno ben operato in Albania e che, a distanza di oltre cinquant'anni dalla perdita dei loro beni, per un insieme di circostanze, si trovano ad essere vittime di questa ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi, o che abbiano in corso pratiche al fine di ottenerli, per attività, beni ed interessi perduti in Albania.

2. Agli indennizzi di cui al comma 1 si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio praticati sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 100, oltre l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione già stabiliti dalle precedenti leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135. L'integrazione degli indennizzi, di cui al presente comma, sarà pagata come previsto dalla legge n. 16 del 1980.

3. La domanda per ottenere i benefici di cui alla presente legge deve essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, al Ministero del tesoro.

4. La liquidazione è effettuata d'ufficio dal Ministero del tesoro.

5. La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge fa carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni della struttura amministrativa, al fine di una rapida liquidazione delle pratiche.

